

Civile Ord. Sez. 5 Num. 945 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: BALSAMO MILENA

Data pubblicazione: 16/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 27565-2012 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro


MG ADVERTISING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio dell'avvocato SABRINA MARIANI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 645/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

BALSAMO.



4

Fatti della causa e ragioni della decisione

1. Roma Capitale, già Comune di Roma, ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 645/01/2011, depositata il 27.09.2011, con la quale, in controversia relativa alla imposta dovuta dalla srl MG Advertising per la pubblicità realizzata per conto terzi mediante affissione su appositi impianti, nell'anno 2005, la commissione ha annullato la cartella esattoriale emessa dal Comune di Roma rilevando, in accoglimento dell'appello della contribuente, la nullità dell'atto impositivo per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento ex art. 7 L. 221/2000, ritenendo che solo dopo l'entrata in vigore della l. n. 31/2008, la cartella deve contenere a pena di nullità l'indicazione del responsabile del procedimento, mentre per gli atti emessi in epoca antecedente, in mancanza della esplicita previsione della nullità, l'atto privo di detta indicazione è annullabile ai sensi del cit. art. 7.

2. La società MG Advertising si è difesa con controricorso.

L'amministrazione comunale ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

3. Con il primo motivo di ricorso, Roma Capitale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 221/2000, per avere il decidente dichiarata la nullità della cartella pur in assenza di una specifica previsione in tal senso da parte della menzionata norma.

4. Con la seconda censura lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso per il giudizio in relazione alla affermata annullabilità della cartella, per avere i giudici di merito omesso di rilevare che, ai sensi del cit. art. 7, l'ufficio deve allegare, a pena di nullità, agli atti motivati *per relationem* gli atti cui essi fanno riferimento e che non sono conosciuti dal destinatario, ma che in questa ipotesi la motivazione era presente per relationem.

5. In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società intimata, in quanto le censure della ricorrente sono state formulate assumendo la non corretta applicazione dell'art.

P

W

7 dello Statuto del Contribuente e l'omesso esame di un fatto storico, quale la motivazione dell'atto impositivo per relationem.

Analogamente infondata è l'eccezione di giudicato proposta dalla società MG Advertsing s.r.l., la quale ha allegato una sentenza della CTR del Lazio, peraltro priva dell'attestazione del passaggio in giudicato, avente ad oggetto una cartella diversa da quella in esame.

6. La prima censura è fondata assorbita la seconda.

Questa Corte ha ribadito il principio generale di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari, affermando che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non è richiesta a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, con riguardo alle sole cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; n. 13747/2013; Cass. n. 8138/2016; Cass. n. 18964/2018, in motivazione; n. 27856/2018; n. 21290/2018).

La CTR, nel caso di specie, con la impugnata sentenza non si è attenuta ai suddetti principi, cui in questa sede si intende dare seguito, e ha omesso di pronunziarsi sulle ulteriori eccezioni sollevate dalla contribuente (decadenza, frazionamento ed altro) e, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che procederà a nuovo esame sulle eccezioni diverse da quella relativa alla omessa indicazione del responsabile del procedimento e provvedendo, altresì, anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in altra composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione in
Roma, il 3.12.208